

FOGLIO INFORMATIVO

Servizio di REPORTING SU RETE SWIFT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Numero verde Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: +39 06.02.02

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://corporate.mestiereimpresa.bnl.it/ia/CORPORATE--BNL-BNP-Paribas>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'È IL SERVIZIO DI REPORTING SU RETE SWIFT (MT940/941/942)

Il **Servizio di reporting su rete SWIFT (MT940/941/942)** consente, con caratteristiche diverse in base al tipo di messaggio inviato, lo scambio tra i Partecipanti aderenti alla rete SWIFT delle informazioni relative alle operazioni contabilizzate o che potranno essere contabilizzate sui conti dei clienti. Può essere attivato nell'ambito di un progetto di implementazione di un Servizio di Cash Management Internazionale, per il cui funzionamento è indispensabile la produzione di questo tipo di messaggistica, oppure come servizio informativo richiesto dal titolare di un conto corrente che ha necessità di inoltrare la rendicontazione del proprio conto verso una banca terza.

La connessione tra i Partecipanti è assicurata dalla rete SWIFT e nello specifico i tipi di messaggio inviabili sono i seguenti:

- **MT 940** – rendiconta il saldo e i movimenti riferiti alla chiusura del giornata precedente di uno specifico conto corrente;
- **MT 941** – rendiconta il saldo contabile infra-giornaliero ad orari predefiniti;
- **MT 942** – rendiconta la lista dei movimenti infra-giornalieri (ancora non storicizzati e quindi previsionali) ad orari predefiniti.

Relativamente allo svolgimento del Servizio da parte della Banca, non sorgono particolari rischi che non siano già ascrivibili alla normale attività svolta dalla Banca (ad es. sciopero del personale).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo del Servizio di reporting su rete Swift (MT940/941/942)

Commissione Cash Management Servizi Di Reporting e Servizi SWIFT per conto corrente	Euro/mese	50,00 ⁽¹⁾
---	-----------	----------------------

Note relative alla Sezione:

(1) L'addebito avviene sul conto corrente indicato dal sottoscrittore nella contrattualistica di adesione al servizio ed è onnicomprensivo per tutti i messaggi inviati durante il periodo di riferimento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto ha la durata di un anno e viene automaticamente rinnovato per i successivi periodi sempre per la durata di un anno. Le parti contraenti possono recedere dal contratto mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 giorni.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Correntista può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, scrivendo all'indirizzo Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra riportati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

FOGLIO INFORMATIVO

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Correntista ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Correntista, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

LEGENDA

SWIFT	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications: è la rete telematica internazionale di comunicazione tra gli istituti ad essa associati che permette loro lo scambio di operazioni finanziarie e messaggi informativi con elevatissimi livelli di sicurezza
Servizi di Reporting	Messaggi di reportistica B2C (Bank to Customer – dalla Banca verso il cliente) che forniscono informazioni relative alle operazioni giornaliere storicizzate (MT940) o previsionali (MT941/MT942)
Servizio di Cash Management Internazionale	Servizio di attivazione di canale telematico e/o di accentramento della liquidità aziendale che interessa conti correnti, banche e clienti, attivi su più paesi e che per il cui funzionamento è richiesto lo scambio di messaggi sulla rete SWIFT